



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali. Istituzione e rifinanziamento.

Art. 1

Destinatari dei contributi

1. Sono ammessi a presentare domanda d'istituzione di Comitati nazionali, ai fini della valutazione per l'ammissione ai relativi contributi (Legge 1° dicembre 1997 n. 420):
 - le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche a ordinamento autonomo;
 - le istituzioni culturali o i comitati promotori appositamente costituiti.
2. Sono ammessi a presentare domanda d'istituzione di Edizioni nazionali, ai fini della valutazione per l'ammissione ai relativi contributi (Legge 1° dicembre 1997 n. 420):
 - le Amministrazioni pubbliche, centrali o locali, anche a ordinamento autonomo;
 - le istituzioni culturali, i singoli studiosi, le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di ricerca.

Art. 2

Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. Termini per la presentazione delle domande d'istituzione, rifinanziamento e/o proroga

1. Le domande d'istituzione e rifinanziamento e/o proroga di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, pena di esclusione, contenenti le informazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4 della presente Circolare, sono presentate esclusivamente sulla specifica piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali dal **1° febbraio al 1° marzo** di ciascun anno.
2. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono differiti al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
3. Per i soli Comitati nazionali la domanda dovrà pervenire l'anno precedente all'inizio delle celebrazioni.

Art. 3

Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. Nuova istituzione. Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande d'istituzione vanno presentate utilizzando esclusivamente la specifica piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali all'indirizzo <https://istituticulturali.cultura.gov.it>. La registrazione avverrà tramite l'utilizzo dello SPID. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L'omissione, anche parziale, dei dati richiesti comporta l'esclusione della valutazione dell'istanza.
2. Le domande d'istituzione dei Comitati nazionali devono contenere le seguenti informazioni:



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

a) piano generale:

- denominazione del Comitato nazionale;
- nominativi dei componenti del Comitato con relativa documentazione (dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti, documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae, datato, firmato e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali);
- proposta di designazione del Presidente, del Segretario tesoriere e della sede legale.

b) obiettivi e programma delle celebrazioni, manifestazioni culturali ed eventi programmati, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste annualmente, con indicazione di modalità, tempi e costi previsti per ciascuna di esse;

c) elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

d) recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;

e) bilancio preventivo: quantificazione analitica delle risorse finanziarie necessarie per ciascuna attività, basato su una preventiva indagine di mercato.

3. Le celebrazioni o manifestazioni culturali devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del Comitato nazionale. La Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, di cui al successivo art. 5, può concedere il rifinanziamento e/o la proroga fino a un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e/o complessità organizzativa, come disciplinato dal successivo art. 4, comma 1 della presente Circolare, purché la contestuale istanza pervenga nei termini di riapertura della piattaforma dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

4. Le domande d'istituzione delle Edizioni nazionali devono contenere le seguenti informazioni:

a) piano generale:

- titolo dell'Edizione nazionale;
- nominativi dei componenti della Commissione scientifica con relativa documentazione (dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ed inconferibilità e carichi pendenti, documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae, datato, firmato e munito di autorizzazione al trattamento dei dati personali);
- proposta di designazione del Presidente, del Segretario tesoriere e della sede legale.

b) piano generale ed editoriale dell'Edizione nazionale con la descrizione:

- della struttura interna dell'Edizione e con l'indicazione del numero complessivo di volumi previsto per ciascun anno del quinquennio;
- della tipologia di pubblicazione (cartacea e/o digitale);
- della motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti.

c) elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti;

d) borse di studio e/o di ricerca aventi oggetto direttamente connesso con le finalità dell'Edizione nazionale;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

e) bilancio preventivo: risorse finanziarie necessarie per realizzare e portare a compimento il progetto editoriale del quinquennio, sulla base di una ricerca di mercato di almeno tre offerte tecnico-economiche per ciascuna pubblicazione programmata per il primo anno.

5. Le attività dell'Edizione nazionale devono concludersi entro cinque anni. Alla scadenza del quinquennio, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, di cui al successivo art. 5, può concedere il rifinanziamento e/o la proroga fino a un massimo di tre anni nei casi di eccezionale complessità dell'attività editoriale, come disciplinato dal successivo art. 4, comma 2.

6. Dopo la compilazione di tutte le sezioni, il file della domanda in formato PDF dovrà essere sottoscritto con firma digitale (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e utilizzata secondo le disposizioni di cui all'art. 24 della norma medesima), ed inviato tramite piattaforma, in alternativa, da uno dei seguenti soggetti: proponente, presidente, segretario tesoriere designato, o persona appositamente delegata dagli stessi ad accedere al portale e compilare la domanda. Tutte le sezioni della domanda devono essere obbligatoriamente compilate, compresi gli allegati, pena l'esclusione dalla valutazione dell'istanza.

7. Si rappresenta che ai fini dell'ammissione dei contributi afferenti l'istituzione delle Edizioni Nazionali, il piano editoriale dovrà essere predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e/o tutela del diritto d'autore (l. 22.4.1941 n. 633).

Art. 4

Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. Rifinanziamento e/o proroga.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di rifinanziamento e/o proroga dei Comitati nazionali vanno presentate di anno in anno entro i termini di riapertura della piattaforma dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, sono sottoposte alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, e vanno inoltrate utilizzando esclusivamente la specifica piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali all'indirizzo <https://istituticulturali.cultura.gov.it>. L'accesso avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo dello SPID. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L'omissione, anche parziale, dei dati richiesti esclude la valutazione della domanda. Le domande di rifinanziamento devono contenere le seguenti informazioni:

a) piano generale:

- denominazione del Comitato nazionale;
- decreto istitutivo ed eventuali decreti integrativi;
- indicazione del Presidente, Segretario tesoriere e componenti del Comitato;
- sede legale;
- sito web;
- codice fiscale;
- codice IBAN;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

• contributi totali concessi a decorrere dalla data d'istituzione del Comitato, con l'indicazione dell'importo assegnato per ciascun anno;

- estratto conto bancario.

b) obiettivi e programma delle celebrazioni o delle manifestazioni culturali, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste annualmente, con indicazione di modalità, tempi e costi previsti per ciascuna di esse;

c) elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale;

d) bilancio preventivo.

2. Sulla base delle informazioni e dei documenti pervenuti, qualora l'attività non sia stata svolta secondo il programma approvato, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali può stabilire di non rifinanziare il Comitato, provvedendo alla sua estinzione, fatto salvo l'eventuale recupero delle somme eventualmente erogate.

3. Le domande di rifinanziamento e/o proroga delle Edizioni nazionali vanno presentate di anno in anno, sono sottoposte alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali e vanno inoltrate utilizzando esclusivamente la specifica piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali all'indirizzo <https://istituticulturali.cultura.gov.it>. L'accesso avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo dello SPID. Non sarà presa in considerazione qualsiasi altra modalità di presentazione. L'omissione, anche parziale, dei dati richiesti esclude la valutazione della domanda. Le domande di rifinanziamento devono contenere le seguenti informazioni:

a) piano generale:

- titolo dell'Edizione nazionale;
- decreto istitutivo ed eventuali decreti integrativi;
- indicazione del Presidente, Segretario tesoriere e componenti della Commissione scientifica;
- sede legale;
- sito web;
- codice fiscale;
- codice IBAN;
- contributi totali concessi a decorrere dalla data d'istituzione dell'Edizione con indicazione dei contributi concessi per ciascun anno a decorrere dalla data d'istituzione;
- estratto conto bancario;
- relazione sull'attività editoriale svolta negli anni precedenti;
- elenco dei volumi pubblicati;
- relazione sull'attività editoriale da svolgere.

b) programma editoriale dell'anno per il quale si chiede il rifinanziamento;

c) borse di studio e/o di ricerca;

d) altri soggetti coinvolti;

e) bilancio preventivo.

4. Sulla base delle informazioni e dei documenti pervenuti, qualora l'attività non sia stata svolta secondo il programma approvato, la Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

può stabilire di non rifinanziare l'Edizione, provvedendo alla sua estinzione, fatto salvo l'eventuale recupero delle somme eventualmente erogate.

5. Nella denegata ipotesi in cui i termini di proroga non siano rispettati a fronte di gravi e comprovati motivi, la relativa istanza potrà essere trasmessa all'indirizzo pec dg-bic.servizio2@pec.cultura.gov.it.

6. Parimenti e sempre ove sussistano gravi e comprovati motivi d'impossibilità sopravvenuta, le istanze volte al rifinanziamento dei comitati per le celebrazioni, le ricorrenze e le manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali che dovessero pervenire con modalità difformi, ovvero oltre i termini della presente circolare, saranno rimesse alla discrezionalità della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali.

Art. 5

Composizione della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute è effettuata dalla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, nominata con decreto del Ministro, e composta, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1997 n. 420, da:

- a) tre esponenti di chiara fama del mondo della cultura, dei quali uno con funzioni di presidente;
- b) il Direttore generale della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, con funzioni di vice presidente;
- c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascuno dei Ministeri dell'Istruzione e del Merito, dell'Economia e delle Finanze, dell'Università e della Ricerca;
- d) il presidente del coordinamento degli assessori regionali alla cultura.

2. I componenti della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali durano in carica tre anni.

Art. 6

Criteri di assegnazione del contributo

1. Ai fini dell'istituzione dei Comitati nazionali sono ammessi alla valutazione esclusivamente gli eventi di cui ricorra, all'interno del triennio di celebrazioni, il primo o i successivi centenari della nascita o della morte del personaggio ovvero dell'accadimento storico, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, costituiscono oggetto di valutazione i programmi celebrativi che prevedano:

- a) manifestazioni a carattere non esclusivamente locale ma con una proiezione e un coinvolgimento anche nazionale e/o internazionale;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- b) eventi o attività pluridisciplinari e plurisetoriali (ad esempio convegni, mostre, pubblicazioni, tirocini formativi, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali, realizzazione di documentari e filmati);
- c) un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni e/o di soggetti privati per le attività che si propongono;
- d) il coinvolgimento di istituzioni culturali esistenti di carattere nazionale o internazionale;
- e) progetti e attività a carattere innovativo;
- f) identificazione dei fruitori e dei destinatari del programma delle celebrazioni.

3. Non sono ammissibili:

- domande pervenute oltre il termine stabilito, così come definito dal suindicato art. 2, comma 1;
- progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni con inizio o realizzazione nello stesso anno di presentazione della domanda;
- progetti generici che non indichino con chiarezza i programmi da realizzare e i relativi bilanci preventivi;
- iniziative di interesse esclusivamente locale;
- istanze relative a personaggi della cultura ancora in vita.

4. A seguito dei lavori della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, la costituzione del Comitato nazionale è disposta con decreto del Ministero della Cultura, che determina l'ammontare del contributo. Tenuto conto della procedura indicata nell'art. 8 della presente Circolare, il contributo è erogato al Comitato nazionale subordinatamente:

- a) al rilascio del codice fiscale intestato al Comitato nazionale;
- b) all'apertura di un conto corrente bancario del Comitato nazionale;
- c) alla disponibilità finanziaria in capo alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

5. Ai fini della valutazione delle domande d'istituzione delle Edizioni nazionali la Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali tiene conto dei seguenti criteri:

- a) carattere digitale e/o cartaceo della pubblicazione dei volumi: sono valutate favorevolmente la pubblicazione in formato digitale e la garanzia di un efficace sistema di conservazione a lungo termine delle memorie;
- b) sostenibilità economica del piano editoriale, dell'attività di ricerca e pubblicistica che si intende svolgere nel quinquennio;
- c) presenza di una rete già definita di fruitori, possibilmente non solo nazionali, delle pubblicazioni che saranno edite;
- d) pubblicazione di opere inedite, ovvero, seppur già edite, non corredate da un adeguato apparato critico.

6. A seguito dei lavori della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali, la costituzione dell'Edizione nazionale è disposta con decreto del Ministero della Cultura, che determina l'ammontare del contributo. Tenuto conto della procedura indicata nell'art. 8 della presente Circolare, il contributo è erogato all'Edizione nazionale subordinatamente:

- a) al rilascio del codice fiscale intestato all'Edizione nazionale;
- b) all'apertura di un conto corrente bancario dell'Edizione nazionale;



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- c) alla disponibilità finanziaria in capo alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.
7. Per gli anni successivi al primo, l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione annuale dell'elenco dei volumi già pubblicati e di quelli in corso di stampa sulla piattaforma del Ministero.

Art. 7

Comitati nazionali ed Edizioni nazionali.

Rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute

1. La rendicontazione delle attività e delle spese sostenute dai Comitati nazionali avviene esclusivamente sulla piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, ovvero sulla pec dg-bic.servizio2@pec.cultura.gov.it **entro il 1° marzo di ciascun anno** e comunque entro tre mesi dal termine delle celebrazioni.
2. I Segretari tesorieri dei Comitati nazionali ammessi a contributo inseriscono sulla piattaforma ministeriale la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, controfirmati dal Presidente, distinguendo le spese di funzionamento dalle spese per le attività celebrative.
3. Ai fini della rendicontazione, sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) le spese per la fornitura di beni o servizi;
 - b) il servizio transfer per relatori e componenti dei Comitati celebrativi;
 - c) spese pubblicitarie, stampa materiale promozionale;
 - d) rimborso spese per viaggio (effettuate con mezzi pubblici, salvo comprovate eccezioni sulle quali l'Amministrazione si riserva), pasti e pernottamento, in favore dei relatori provenienti da altre sedi ai Convegni rientranti nel programma celebrativo nonché dei membri del Comitato fuori sede.
4. È precluso il rimborso delle spese sostenute da partecipanti-non relatori, né membri del Comitato.
5. Le spese di funzionamento non possono superare il limite del 15% del contributo assegnato.
6. Sono considerate spese di funzionamento, le presenti voci:
 - a) spese di cancelleria;
 - b) nolo di strumentazioni informatiche;
 - c) rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno per i membri fuori sede che partecipano alle riunioni (viaggi con mezzi di trasporto pubblico documentabili, eventuale albergo, pasti con esclusione di qualsiasi indennità di missione).
7. Tali voci di spesa devono essere deliberate o almeno autorizzate preventivamente dalla maggioranza del Comitato.
8. In caso di sussistenza d'eventuali beni residui e/o beni durevoli acquistati mediante i contributi disciplinati dalla presente circolare, si applicano le disposizioni previste dall'art. 42 c.c.
9. La relazione sui lavori svolti ed il bilancio consuntivo delle spese, sono trasmessi anche al revisore dei conti.



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

10. Il Revisore presenta alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, una propria relazione sulla regolarità e congruità delle spese sostenute, nonché sull'aderenza al programma approvato.
11. I costi per la corresponsione dei compensi e il rimborso delle spese in favore del Revisore dei conti gravano sui fondi assegnati ai Comitati stessi.
12. La determinazione del compenso per il revisore dei conti, dovrà essere deliberata ed adottata nella prima assise utile entro il primo anno d'attività del comitato.
13. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali vigila sulle attività svolte dal Comitato; ove queste siano state svolte in modo difforme rispetto al programma approvato dalla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali ovvero siano accertate gravi irregolarità, il Comitato non sarà ulteriormente finanziato.
14. Nella denegata ipotesi di comprovate ed evidenti irregolarità, il Ministero della Cultura si riserva di intraprendere ogni opportuno provvedimento normativamente previsto.
15. Il ritardo della presentazione del rendiconto costituisce condizione di valutazione negativa per l'ammissione al rifinanziamento per l'anno successivo.
16. La rendicontazione delle spese sostenute dalle Edizioni nazionali è annuale ed è presentata alla Direzione generale dal Presidente della Commissione scientifica alla scadenza del **31 gennaio di ciascun anno**. Tale documentazione sarà inoltrata alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali.
17. La rendicontazione dà conto dell'attività svolta nell'anno precedente, delle pubblicazioni realizzate o in fase di realizzazione, di ogni spesa sostenuta, con annessa documentazione giustificativa dei contratti stipulati per l'acquisto di beni e/o servizi conformi all'indagine di mercato svolta.
18. Forma parte integrante della relazione la trasmissione di almeno due esemplari dei volumi già editi.
19. Il ritardo della presentazione del rendiconto costituisce condizione di valutazione negativa per l'ammissione al rifinanziamento per l'anno successivo.

Art. 8

Comitati nazionali ed Edizioni nazionali. Termini di conclusione del procedimento

1. Le domande sono presentate dal **1° febbraio al 1° marzo** di ciascun anno esclusivamente tramite la piattaforma della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.
2. Ricevute le domande, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le trasmette alla Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali che, successivamente, provvede alla loro valutazione.
3. La Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, a conclusione della valutazione delle domande, predispone, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 1° dicembre 1997 n. 420, l'elenco delle proposte d'istituzione dei Comitati e delle Edizioni nazionali approvato dalla Consulta, successivamente trasmesso, nella forma di schema di decreto ministeriale, alle



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Commissioni parlamentari per il previsto parere. Fanno eccezione le Edizioni nazionali operanti istituite *ante legem* per le quali si procederà con decreto direttoriale.

4. Acquisito il suddetto parere, entro il termine di novanta giorni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 271, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali provvede ad adottare, con decreto ministeriale, il piano di finanziamento dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. Detto decreto ministeriale, munito del visto di legittimità degli organi di controllo, è pubblicato sul sito <https://biblioteche.cultura.gov.it/it>.

5. Entro i successivi novanta giorni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 271/2010, sono insediati i Comitati nazionali e le Edizioni nazionali di nuova istituzione.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il/la Dirigente del Servizio II "Patrimonio bibliografico, diritto d'autore e istituti culturali" della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

Art.10

Abrogazione

La presente Circolare abroga e sostituisce la Circolare n. 71 del 20.12.2024 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, rubricata "*Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali. Istituzione e rifinanziamento*".

Art.11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

LA DIRETTRICE GENERALE
(dott.ssa Paola PASSARELLI)